

European Legal Culture

Enrico Genta

**La civilistica di fine '800 tra liberalismo
e solidarismo: Gianpietro Chironi**

Suggested citation

Genta, Enrico, "La civilistica di fine '800 tra liberalismo e solidarismo: Gianpietro Chironi", CDCT working paper 4-2012/ European Legal Culture 3, available at <http://www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx>

ACKNOWLEDGMENTS

The research leading to these results has received funding from the University of Torino under the agreement with the Compagnia di San Paolo - Progetti di Ateneo 2011 - title of the Project "The Making of a New European Legal Culture. Prevalence of a single model, or cross-fertilisation of national legal traditions?" academic coordinator Prof. Michele Graziadei.

La presente pubblicazione è frutto della ricerca svolta nell'ambito del Progetto di Ateneo 2011 "The Making of a New European Legal Culture. Prevalence of a single model, or cross-fertilisation of national legal traditions?", coordinatore scientifico Prof. Michele Graziadei, finanziato dalla Compagnia di San Paolo.



Abstract

IT *La figura di Giampietro Chironi, uno dei maestri che contribuirono a “ringiovanire” la facoltà di Giurisprudenza di Torino, conferendole un rinnovato prestigio scientifico, viene illustrata evidenziandone il carattere emblematico di testimone del cambiamento di fine Ottocento, dall’Esegesi francese al metodo sistematico tedesco, nonché le aperture verso le nuove prospettive interdisciplinari, in particolare verso la sociologia giuridica. Si sottolinea la vastità degli interessi di Chironi, dal diritto romano ai diversi aspetti del diritto civile, alla cui evoluzione egli contribuì con un ruolo da protagonista.*

EN *This study presents an analysis of Italian legal science from the end of the 19th century to the first decades of the 20th century. It focuses on Professor Giampietro Chironi, one of the most renowned scholars of the Facoltà di Giurisprudenza of the University of Turin. The paper deals with key issues, including the French Ecole de l’Exegèse method and the new German system, as well as the importance of Chironi, who developed an interdisciplinary approach and whose many areas of research include Family Law, Property Law, Inheritance Law, Tort Liability, and Roman Law.*

Keywords: Cultural Tradition – ius commune – mos italicus

LA CIVILISTICA DI FINE '800 TRA LIBERALISMO E SOLIDARISMO: GIANPIETRO CHIRONI

ENRICO GENTA *

1. Giampietro Chironi – 2. L'influenza francese - 3. Dal metodo esegetico al metodo sistematico - 4. Il positivismo giuridico e filosofico secondo Chironi - 5. Lo stile del giurista

1. Giampietro Chironi

Quando il senatore Francesco Ruffini commemorò il collega Giampietro Chironi nella seduta del 3 ottobre 1918 con toni commossi e con molta partecipazione, ne sottolineò soprattutto le doti umane, definendolo “uomo adorabile”(1). Ruffini aveva ancora chiara l'immagine di quando, nel “brumoso mattino di dicembre torinese” (era in realtà il 25 novembre) del 1885 Chironi aveva salito per la prima volta la cattedra di diritto civile, da lui ancora giovanissimo “conquistata per vittoria di concorso”: quel giorno - sottolineò Ruffini - aveva segnato una “data memoranda nella vita e nella storia della Facoltà giuridica di Torino”. Infatti, dopo “momenti di grande splendore”, quando a Torino erano accorsi i grandi esuli d'Italia - Pasquale Stanislao Mancini, Francesco Ferrara, Antonio Scialoja, Luigi Amedeo Melegari - la Facoltà era irrimediabilmente decaduta, complici gli ordinamenti universitari, allora in vigore, che prevedevano le “aggregazioni” e non più le “chiamate” per illustre fama: spiega Ruffini: “ci si aggregava, infatti, senza una speciale vocazione quasi senza libertà di scelta, in quella materia, in cui era bandito il concorso; poi si attendeva per turno, esercitando la professione o facendo il ripetitore dei corsi più diversi o il supplente dei professori ufficiali, che una cattedra si rendesse vacante: e su questa cattedra il candidato più anziano accampava i suoi diritti. Accadeva quindi che spesso saliva alla cattedra chi nella relativa materia non aveva una preparazione lunga e specifica”. Prevalevano, in sostanza, logiche corporative e assistenziali, piuttosto che lo spirito di rinnovamento.

Questo spiega perché, ad esempio, Luigi Mattiolo cominciò a insegnare filosofia del diritto, per terminare poi come uno dei più importanti processualciviliisti; Giuseppe Carle partì dal diritto romano e da procedura civile per finire con filosofia del diritto; Cesare Nani si aggregava in diritto commerciale e finiva come illustre storico del diritto. Prima di Chironi, a

* Enrico Genta, Professore di storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino
gentater@gmail.com

Torino, Emilio Brusa e Salvatore Cognetti de Martiis avevano già contribuito a “svecchiare” la Facoltà, ma fu proprio Chironi – il più giovane di tutti, aveva 30 anni appena - che arrivò “preannunciato da una delle più esemplari e clamorose vittorie di concorso che gli annali universitari ricordino”.

Cito da Ruffini :”E così accadde che in quel mattino brumoso noi vedessimo emergere,di sotto al baldacchino un poco apocalittico della vecchia cattedra, anziché la compassata figura di un professore, secondo la immagine tradizionale, un giovane nel pieno vigore delle sue forze, un uomo davvero risplendente di una sua virile, tipica e simpatica bellezza, la quale già di per sé conquideva...e udissimo - a compiere la magia dell’aspetto, dello sguardo e del sorriso - una parola di timbro così profondo, insinuante, persuasivo; che istantaneamente, sto per dire, fulmineamente, si strinse fra la scolaresca torinese e Giampietro Chironi un patto di amicizia e di dedizione reciproca, che 33 anni di insegnamento non hanno allentato od offuscato mai. Da quel momento Chironi fu l’amico per eccellenza di tutti gli studenti: di quelli che studiavano e di quelli che non studiavano, di quelli che frequentavano le lezioni e di quelli che non le frequentavano, di quelli che se lo meritavano e anche di quelli che non se lo meritavano affatto...onde si può ben dire che il vero, il grande insegnamento, altro non è e non ha da essere, se non una forma particolarmente gentile, un aspetto particolarmente nobile, di quel nobilissimo fra tutti i sentimenti, che è l’amicizia”.

Spero che mi si perdoni la non breve citazione, ma mi è parso che da essa potessero trarsi immagini che ancor oggi, a quasi un secolo dalla commemorazione di Ruffini, sono vive e ci consentono di situare in una più corretta angolazione visuale il nostro Giampietro Chironi.

Inoltre, mi pare che dalla evocativa descrizione del ruolo dell’università (l’ambiente, l’aria di libertà, la continuità dell’insegnamento, il rapporto con i discenti) si traggano ulteriori conferme di quanto già evidenziato da Irti (2), secondo il quale “ la storia della scienza privatistica coincide con la storia delle università, essendo rari e marginali i casi di studiosi operanti al di fuori delle facoltà giuridiche”.

Chironi, oltre alle sue doti umane, così efficacemente tratteggiate dal suo discepolo, a sua volta, poi, grande Maestro - doti che a ben vedere non erano solo qualità personali ma che proponevano una nuova didattica, un nuovo modo di porsi,quasi come un “condiscepolo”- portò a Torino una ventata d’aria fresca e - lo si può ben dire - qualche cosa di più.

2. L’influenza francese

Gli anni ’80 del secolo XIX, come tutti sappiamo,vedono la crisi dell’impronta metastorica coltivata dall’Esegesi, e i giuristi italiani cominciano “a non guardare più verso Parigi”, per farsi suggestionare dalla cultura giuridica tedesca, che abbacina col suo vigore intellettuale e che produce quelle “singolari figure di romanisti-civilisti”(3) che devono, in Italia, fare i conti con

il Codice unitario del 1865: e diciamo subito che di questa ineludibile realtà Chironi è ben consapevole.

Sono gli anni in cui il positivismo filosofico pervade lo scenario culturale, lo emoziona e lo scompiglia, confondendone le certezze. Sul punto forse non è inutile tentare qualche chiarimento. E' ben noto che altro è il positivismo filosofico rispetto a quello giuridico; il primo nasce in Francia, il secondo in Germania, se se ne riconnettono le prime avvisaglie nel pragmatismo storico di Gustav Hugo; il positivismo giuridico significa esaltazione del diritto dello Stato, positivo, contrapposto a quello naturale; il positivismo filosofico nutre scarso interesse per il diritto e lo risolve nella sociologia (e nascerà la sociologia del diritto); il positivismo giuridico è addirittura agli antipodi della sociologia (4).

Ma – ce lo ricorda Norberto Bobbio(5) - non è da stupire se nell'800 ci fu un certo collegamento tra i due termini, dovuto al fatto che non pochi positivisti giuridici erano al tempo stesso anche dei positivisti in senso filosofico.

Nella prolusione di Chironi, come vedremo, è riscontrabile la traccia di questo collegamento, non raro nella cultura giuridica di quel tempo. Sta di fatto che il positivismo filosofico, con le sue convinzioni sul primato delle scienze naturali, col suo “battagliero organicismo”, tendeva ad oltrepassare la dimensione statualistica del diritto, nonché a demitizzare Codice e diritto romano.

Nella prolusione di Chironi del 1885 - attenzione! nel 1884 Enrico Cimbali (coetaneo di Chironi e destinato ad essere un astro effimero), aveva pubblicato *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, e nel 1886 Roberto Ardigò pubblicherà la sua *Sociologia* - in quel cruciale 1885, si annunciava che per la prima volta un campo di studi - quello del diritto civile - fino ad allora insegnato e appreso tradizionalmente, in modo un po' astratto per quanto apparentemente legato al dato positivo codicistico, sarebbe stato coltivato facendo uso di attrezzi insoliti, facendo esplicitamente ricorso ad altre scienze e, soprattutto, avvalendosi del metodo storico; questa novità si sarebbe rivelata fondamentale per aprire nuove vie alla scienza giuridica, tanto da stimolare nella Facoltà la “produzione di scienziati” (l'espressione è ancora di Ruffini) “anche oltre il suo fabbisogno accademico”, con l'effetto, non da poco, dell'esportazione, per così dire, di molti di questi scienziati in altre sedi universitarie. E' questo il giudizio finale torinese sull'operato di Chironi, è questo il dato saliente percepito come essenziale dai suoi contemporanei: essere egli stato l'innovatore ed il fecondo stimolatore di ingegni, prodotti nella Facoltà torinese, uscita grazie a lui dal suo torpore provinciale ed ormai primaria nel panorama universitario nazionale.

Forse, a ben vedere, l'apporto originale effettivo non fu in quel momento così sostanziale se rapportato al panorama nazionale, ma è certo che l'impatto sulla realtà torinese fu notevole.

3. Dal metodo esegetico al metodo sistematico

Sul nodale aspetto del passaggio dal metodo esegetico al metodo sistematico, e cioè dall'influenza francese alla tedesca, certamente Chironi non è da confondere con quei "giuristi neoterici"(6) (se per neoterismo si intende una ricerca indiscriminata di novità) folgorati dalle fascinazioni delle nuove scelte sistematiche, che superficialmente e frettolosamente abbandonavano il momento esegetico, dimenticando nei fatti e paradossalmente proprio quelle basi storicistiche che a parole eleggevano quale fondamento della loro opzione, costruendo schemi totalmente astratti, così rivelandosi incapaci di impostare coerentemente – e tanto meno di risolvere - il problema metodologico. Peraltro, è in fondo fuori luogo enfatizzare le diversità fra metodo esegetico e metodo sistematico, che si finì per orientare comunque sul sistema del diritto codificato (7).

Chironi si rivela subito scrupolosamente alieno da quegli entusiasmi che la sua giovane età perdonerebbe ed è invece estremamente attento a temperare l'audacia delle suggestioni nuove, intendendo vagliarle con rigore critico ed imparzialità

Sociologia e diritto civile, questo il titolo della *Prolusione*, prende le mosse dall'interrogativo, frequente anche oggi, com'è ovvio, ma assai sentito in quel contesto storico, di quale sia l'entità del diritto civile, quale l'essere e il divenire del diritto civile; si delinea immediatamente il contrasto tra il "diritto eterno ed immutabile" ed il diritto positivo che nasce dalle circostanze: "Dal che si deduce che la legge dell'organismo sociale debba avere assoluta influenza nella elaborazione del diritto positivo, non dovendo questa contrastare ai fini della società, ma confortare a raggiungerli; e se quella, stando ai postulati della dottrina sociologica è la stessa legge universale di evoluzione, così il diritto positivo non potrà allontanarsene".

Appare evidente che dalle parole di Chironi ora dette ci giunge netta la eco di tutto un cosmo fineottocentesco, intriso di Comte, di Spencer e di Darwin, e a Torino, di Lombroso, di Loria: universo culturale dal quale il Nostro prende a volte le distanze, ma la cui suggestione non lascia scampo: i tre pensatori ora menzionati sono ben presenti in Chironi. Nell'84 era uscito *L'individuo contro lo Stato* di Spencer, con la sua interpretazione biologica dell'uomo e della società, mentre *L'origine della specie* di Charles Darwin è precedente, del 1859, e costituisce l'"antecedente ideologico" di Spencer (8).

L'esposizione fatta da Chironi delle teorie sociologiche, soprattutto quella per cui lo Stato non avrebbe logica esistenza ma si configurerebbe solo come un male necessario ammesso nello stato transitorio attuale, lascia a volte un po' perplessi, non brillando per chiarezza espositiva.

Com'è noto, si presentarono, nello scenario del dibattito politico-giuridico ottocentesco sul conflitto sociale, sostanzialmente tre opzioni(9): quella di cui Spencer era il corifeo, di quel liberalismo estremo che gli avversari

definiranno filosofia di Manchester, che polemizzava contro un ruolo non meramente negativo dello Stato; quella che immaginava e progettava invece un intervento sussidiario dello Stato, e quella più o meno radicalmente rivoluzionaria, sovversiva, che Chironi esaminerà soprattutto nella sua *Prolusione* del 1888, di cui diremo.

Dopo aver citato il motto di Spencer-“l’individuo contro lo Stato”- Chironi si pone la domanda se il diritto civile debba essere mutato in base alle ricerche della sociologia, e quale ruolo debba assumere lo Stato in merito.

Anticipiamo subito che il giovane studioso, certamente desideroso di manifestare in una sede nuova le sue qualità intellettuali ed il suo aggiornamento culturale, trattando di un soggetto abbastanza insolito qual era il darwinismo sociale, perverrà a delle conclusioni sostanzialmente moderate; il suo ragionamento sul ruolo dello Stato lo porta a conclusioni ben diverse rispetto a quelle che il suo coetaneo Cimbali aveva esposto l’anno prima nella sua opera: per Chironi, lo Stato non può essere “quasi un imprenditore del benessere degli associati”.

Si può, credo, condividere il giudizio riassuntivo di Paolo Grossi (10) il quale, se ne coglie la “sincera curiosità culturale”, lo vede fedele ad un “sostanziale conservatorismo, che gli consigliava un ben saldo inserimento nel solco protettivo della tradizione”; non vorrei dimenticare, però, che dalla *Prolusione*, e soprattutto da altre opere chironiane, emergerà la sua personalità “costantemente tormentata da problemi metodologici, cioè da problemi di identità intellettuale”, come lo stesso Grossi riconosce.

Mi pare evidente che a Chironi dispiacciono soprattutto le durezza ideologiche di quell’impostazione sociologica che insisteva su selezione, sopravvivenza del più forte, e sul ruolo totalmente negativo del potere politico. Già Solari (11) del resto aveva accostato Chironi a Cogliolo tra quelli che facevano le più ampie riserve sulle “premesse biologiche applicate al mondo giuridico”

Se si segue la *Prolusione*, si nota come Chironi voglia ridiscutere il ruolo dello Stato esaminando il processo storico a seguito del quale lo Stato è sorto.

Sul punto, è interessante notare come egli si basi sul cosiddetto modello aristotelico, sottolineando la saldatura tra la famiglia e lo Stato, evidenziando altresì la naturalità di quest’ultimo, e dunque non ragioni sulla base delle ipotesi volontaristiche del giusnaturalismo. Chironi appare quindi propenso ad accettare le teorie storico-sociologiche, a patto, appunto, che queste non implicino la valutazione negativa che dello Stato hanno gli estremismi spenceriani.

E’ ben noto che la scuola del diritto naturale, affermatasi come ribelle e rivoluzionaria, offrì nell’800 pieno sostegno argomentativo ai conservatori del diritto privato, refrattari al cambiamento, soprattutto in una prospettiva più “sociale”, mentre la scuola storica, alle origini vista come conservatrice se non

reazionaria, “cooperò al risveglio della coscienza collettiva e fornì le armi e il metodo alle scienze morali e sociali”(12).

E' significativo, poi, che egli contesti le convinzioni di chi ritiene la codificazione italiana pura ed astratta e come tale riferibile ai principi individualistici nati col giusnaturalismo. A questo proposito egli evidenzia come il Codice, in certi casi, stabilisca che è necessaria l'autorizzazione maritale alla donna – si dice- sul presupposto della sua non capacità a contrattare. Ma come si spiega che la donna non maritata possa contrattare? In verità, e' l'idea dominante della famiglia e del capo che la rappresenta a dettare le disposizioni normative: quella stessa idea che domina la materia della successione legittima, della rappresentazione, del matrimonio, della patria potestà, della tutela ecc... Ecco che allora il civilista, se vuole interrogare con successo gli articoli del Codici e colloquiare con essi proficuamente, non può prescindere dall'uso del metodo storico :”Del resto,la stessa sociologia col suo metodo ci insegna che le ragioni di un istituto giuridico si debbono ricercare nella sua storia”.

4. Il positivismo giuridico e filosofico secondo Chironi

Chironi si addentra poi all'interno di varie questioni attinenti al positivismo filosofico e al positivismo giuridico. Quel tormento interiore - ricordato da Grossi - quell'ansia di interrogarsi sull'*utilità* del proprio magistero, sul messaggio da trasmettere agli allievi, è costantemente presente nella sua opera e già nella *Prolusione* se ne sentono chiaramente gli impulsi.

Se nella conformistica dottrina civilistica gli “appelli alla giustizia-diversa e contrapposta alla legge-apparivano antichi e ingenui”, come ha ricordato Irti, quando “la legge era lo Stato, e lo Stato era la legge”(13), Chironi, dopo aver preso le distanze da certe radicalizzazioni sociologiche, dichiarava: ”Con ciò non si creda ch'io spinga l'ammirazione verso il Codice a segno di ritenerlo monumento perfetto di legislazione e scienza giuridica, e condanni quale irriverente ed ingiusto attacco qualunque proposta diretta a modificarlo: Tutt'altro, se in ordine allo svolgimento della società io non m'abbandono a criteri entusiasticamente ottimisti, neppure accetto quelli ispirati da un gelido pessimismo: e come, dolce mi è il ricordarlo, affermava inaugurando il mio corso nella Università Senese, oggi posso del pari ripetere la mia fede nel progresso continuo della umanità, malgrado le prove cui questa talvolta soggiace, nella continua evoluzione verso l'autonomia individuale. Ora il diritto civile non deve essere qualcosa di monumentale posto al di fuori della vita sociale, e dovendo seguirne gli aspetti diversi nei diversi momenti cangia le sue norme per legge di adattamento. Ed ottemperando a questa legge di progresso, il nostro Codice civile non ha forse ampiamente guarentito i diritti dei terzi nella parte dei contratti, non ha nella legislazione sulle acque ed in diverse disposizioni sul contratto di locazione e sugli interessi accolto i suggerimenti della scienza, non ha abolito l'arresto personale pei debiti, non ha

in omaggio alla libertà proclamato nei rapporti civili internazionali il principio della nazionalità?”.

Mi pare dunque che Chironi sia ancora abbastanza legato all'ordine interno del Codice, e che quindi non possa farsi per lui l'affermazione che il sistema scientifico non coincide con il sistema legislativo, così come non sembra possa dirsi che la sua *Prolusione*, nonostante qualche considerazione finale, offra vere prove del metodo sistematico.

L'anno prima, 1884, egli aveva dato alle stampe il suo fondamentale lavoro sulla *Colpa nel diritto civile odierno*: qui aveva inserito una *Prefazione* in cui le citazioni entusiastiche dei lavori di Jhering si accompagnavano a diverse considerazioni sulla necessità di “cercare nel codice civile il diritto civile”. Era più esplicito il superamento della concezione individualistica dei giusnaturalisti; la professione di fede nel metodo sistematico era qui molto più convinta: come nota Irti(14), Chironi, dichiarando di voler “raggruppare le massime a seconda dei vari istituti giuridici cui sono relative, porre i concetti, ed intorno a questi costruire la teoria”, affrontava il metodo scientifico “non con trepidante audacia di pioniere, ma con serena fermezza”.

Ma non si deve passare sotto silenzio che, ancor prima, nella *Prolusione* di Siena del 1881, su *Il diritto civile nella sua ultima evoluzione*(15), Chironi, dopo aver rivendicato il primato del diritto civile, dichiarandolo come lo specchio della società, dopo aver lodato il Codice unitario del '65, originale e progressivo per aver pareggiato lo straniero al cittadino, in contrasto col dominante “egoismo internazionale”, aveva sottolineato l'importanza dell'analisi storica; specialmente, si era soffermato sull'essenzialità della famiglia nel diritto civile e nella società, dichiarandosi contrario al divorzio ed alla ricerca della paternità.

In realtà, la maturazione del suo pensiero, pur non senza incertezze, portava ormai Chironi a costruire il diritto privato, che era stato - ed era - il “santuario delle idealità borghesi”, secondo la famosa definizione di Solari, secondo nuove dimensioni, che restavano però indefettibilmente più “sociali” che “socialiste”(16).

Su un altro problema, allora particolarmente avvertito come attuale, Chironi (nel 1885) si dichiara non favorevole alle leggi speciali “la cui moltitudine renderebbe più intricate le ricerche di logica giuridica”; meglio sarebbe modificare il Codice. Le sue osservazioni, in qualche modo ancora risolvendo la logica del diritto nella logica legislativa, preannunziano però il tema della decodificazione, allorché le leggi speciali ed eccezionali saranno un “divenire ossessivo, irrispettoso di qualsiasi coerenza e vincolo sistematico”(17).

Appare corretta, alla stregua del suo argomentare, l'affermazione per cui la ricerca storica è e dev'essere fondamentale proprio per il positivismo. Se, infatti, tale dottrina vuole essere constatazione di fatti(18), la più autentica applicazione del metodo positivisticò deve condurre al “metodo di successione storica”: “Il diritto civile non è una creazione tutta nuova, ma il prodotto del

come venne inteso nelle diverse epoche anteriori all'attuale, e nell'attuale; e se questo prodotto deve la sua esistenza all'azione successiva di tempi diversi, si potrà precisarne la entità solo seguendo il lavoro di modificazione continua alla quale andò soggetto, e dirò meglio, precisando il contributo che in ciascuna delle fasi passate venne recato alla sua elaborazione...".E' forte lo stimolo a cercare e a trovare, nel codice civile, il diritto civile, anche se, anche molto più tardi, come di recente sottolineato da Cazzetta (19) Chironi ribadirà il concetto per cui nel Code Napoléon gli Italiani riconobbero "il loro proprio diritto, fondato sul diritto romano".

Concludendo rapidamente questa breve disamina della *Prolusione* dell'85, ricorderò le parole con cui Chironi la terminò, parole che suonano ancora oggi assai attuali: qual è il ruolo delle Facoltà giuridiche, si chiede Chironi?: "Quanti, e sono parecchi, ritengono le Università istituite solo per dare dei professionisti", e che sia "necessario pensare costantemente ad un indirizzo pratico", ritenendo addirittura che "a comprendere il metodo sistematico non abbiano i giovani studenti capacità bastante", ebbene, costoro partono da "presupposti assolutamente erronei... Non si tratta di porre una barriera insormontabile tra la teoria e la pratica, cosa dopo tutto che avrebbe dell'assurdo, giacché della teoria la pratica si giova come guida sulle questioni deferite alla sua soluzione; solo si vuol togliere alla scuola quell'indirizzo pratico che svia le menti dalle ricerche serie e faticose, per sostituirvi il metodo molto comodo di trovare la verità d'una teoria nella perfetta corrispondenza a posizioni di fatto tolte alla pratica".

Prosegue Chironi: "Nella scuola, o signori, va costruita la teoria della legge appunto perché suo scopo è la teoria; suo unico indirizzo il scientifico. Nè si creda che si facciano così delle astrazioni inutili, della metafisica vuota. Dico vuota perché vi ha una metafisica che non solo non è contraria al positivismo, ma ne è invece conseguenza, ed è quella che comprende le leggi alle quali si sale dopo un'osservazione paziente ed accurata dei fatti: e ben venga questa metafisica anche nello studio del diritto civile odierno... Sono forse metafisica nel senso cattivo della parola le leggi che ha posto il Darwin per la origine della specie, ed in gran parte quelle date dallo Spencer rispetto alla sociologia? Sono forse metafisica i risultati generali ai quali è giunto il Sumner Maine nello studio del diritto antico?... se parte dai fatti, il risultato, anche a chiamarlo metafisico, non cessa di essere rigorosamente positivo".

Le astrazioni estreme di certa Pandettistica erano ancora lontane nel 1885 e dunque si può perdonare a Chironi questo ottimismo "metafisico"...

Certamente, in qualche passo della *Prolusione* (caratterizzata da un periodare un po' "petroso") si può notare qualche margine se non di vera incoerenza sicuramente di incertezza e di fragilità.

Lo si può rilevare là dove si tratta di positivismo filosofico non sempre, come già s'è detto, differenziandolo nettamente - come storicamente e logicamente sarebbe stato opportuno fare - dal positivismo giuridico. Ma è

un'“incoerenza” del discorso che può avere – come nota Irti per altri Autori – “valore emblematico”: è cioè una conseguenza delle incerte confinazioni che presenta quel periodo di transizione che solo oggi a noi è dato di cogliere in tutte le sue componenti e secondo la corretta prospettiva.

5. Lo stile del giurista

Per cogliere meglio lo “stile” del giurista (uso questo termine nell'accezione datagli da Irti, anche se personalmente non condivido i suoi severi giudizi sull'eclettismo (20) è assai utile ricordare il Discorso inaugurale dell'anno universitario torinese del 1898-99, dedicato *all'Individualismo e la funzione sociale*. Chironi è ormai a Torino da un decennio e ora si può più agevolmente notare quanto appena espresso nella *Prolusione* di qualche anno prima: qui si prendono più nettamente le distanze dalla sociologia, o meglio dal sociologismo, e non mancano risvolti politici, criticandosi le dottrine socialistiche e riaffermando la preminenza della libertà individuale, seppur con non poche precisazioni. [Com'è noto, Chironi fu per un breve periodo deputato della Sinistra liberale (21)]. Lo Stato deve limitarsi ad esercitare la funzione moderatrice e, “qualora volesse erigersi a dispensatore di beni, ed alleviatore dei mali, verrebbero meno le ardite e feconde iniziative individuali, e con l'aggravio insopportabile delle imposizioni, s'alzerebbe la larga onda di miseria agguagliante tutti nel comune infortunio economico, e nel freddo tramonto di ogni idealità” (*L'individualismo e la funzione sociale* (22)).

Se il socialismo intende mutare la struttura e la concezione stessa del diritto privato, che vede come diritto di classe opprimente e antisociale, all'opposto i “puristi del diritto privato” (Bella definizione!) con le loro costruzioni esageratamente sistematiche, considerano esclusivamente la volontà individuale cosciente, così di fatto legittimando l'accusa di un diritto volto a soddisfare gli egoismi personali.

Secondo Chironi, ormai decisamente torinese..., *in medio stat virtus*: la più autentica conoscenza della tradizione romanistica conduce alla certezza che il diritto *serve agli uomini*, non all'uomo ma agli uomini, all'uomo associato; il giurista ben conosce che il diritto dell'associazione deve necessariamente entrare nella composizione di ogni ordinamento giuridico; peraltro, pur non scevra di difetti, la sociologia rende un gran servizio alla scienza ed all'arte giuridica, illustrando ai giuristi l'importanza in ogni istituto dell'elemento sociale e liberando l'idea del diritto dalle astrazioni puramente metafisiche. In sostanza, il metodo da seguire è quello di un “sano positivismo” in forza del quale, “rilevata la figura del diritto qual fenomeno sociale” se ne studi la ragione non solo nella storia del concetto giuridico puro, ma nella storia civile ed economica. Il socialismo è dominato dall'illusione, ma sta alla scienza del diritto, “precedente con severità nella ricerca, con prudenza nella fissazione dei risultati”, saper tradurre correttamente in principi giuridici la constatazione per

cui il diritto non è soltanto per l'individuo "e che l'uomo esiste per sé e per la società, come la società esiste ed opera per ognuno e per tutti".

Così termina la Prolusione del 1898. Che aggiungere?

Di recente, Luigi Lacchè⁽²³⁾ ha ampiamente sviluppato quanto, molto più modestamente, avevo espresso in un mio scritto dell'ormai lontano 1987, proponendo di valutare la possibilità, e l'utilità, di elaborare una teoria strutturata sull'eclettismo giuridico, inteso come momento di saldatura tra l'eclettismo teoretico e quello pratico. Mi auguro che la mia non sembri pervicacia ostinata o, ancor peggio, grossolana stolidità nutrita di amor proprio, ma devo confessare che, dopo aver letto gli scritti di Giampietro Chironi, mi sento di riproporre la mia domanda, incoraggiato dalla profonda indagine compiuta da Lacchè, che dimostra come l'eclettismo fosse un elemento anzitutto culturale della politica dei "liberali", direi ben oltre i confini temporali della Restaurazione.

Bibliografia

- (1) F. RUFFINI, *Commemorazione del senatore Giampietro Chironi*, Senato del Regno, seduta del 3 ottobre 1918. Roma, 1918.
- (2) N. IRTI, *Scuole e figure del diritto civile*, Milano 2002, p. 22.
- (3) P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano 2002, p. 14 ss.
- (4) G. FASSO', *Storia della filosofia del diritto*, III, Bologna 1970, pp. 195, 217.
- (5) N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino 1979, p. 5.
- (6) GROSSI, *op. cit.*, p. 26 ss.
- (7) IRTI, *op. cit.*, p. 89.
- (8) G. SOLARI, *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906)*, a cura di P. Ungari, *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 10, Milano 1980, p. 108. Cfr. anche M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 4, Milano 1976, p. 24 ss su Chironi.
- (9) P. COSTA, *Diritti*, in *Lo Stato moderno in Europa*, Bari 2003, p. 52 ss.
- (10) GROSSI, *op. cit.*, p. 31.
- (11) SOLARI, *op. cit.*, p. 119, n. 102.
- (12) SOLARI, *op. cit.*, p. 68.
- (13) N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, Torino 1990 (*Introduzione*).
- (14) IRTI, *Scuole e figure cit.*, p. 286.
- (15) In G. P. CHIRONI, *Studi e questioni di diritto civile*, I, Torino 1914, p. 32 ss.
- (16) SOLARI, *op. cit.*, p. 130.
- (17) N. IRTI, *Il salvagente della forma*, Bari 2007, p. 7.

(18) FASSO', *op.cit.*, p.195.

(19) G.CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale .Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011, p.16 ss.

(20) IRTI, *Scuole e figure* cit., p.5.: "La fedeltà del giurista alla propria legge di formazione. Al di fuori di questa unità, che è fenomeno di cultura e di rigore morale, si apre il campo dell'elettismo metodologico, ossia del vario e diletantistico trascorrere da uno ad altro indirizzo...".

(21) M.CARAVALE, voce *Chironi, Gian Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 25, Roma 1981, p.48.

(22) *L'individualismo e la funzione sociale*, in G.P.CHIRONI, *Studi e questioni di diritto civile*, I, Torino 1914, p.22ss. (p.28).

(23) L.LACCHE', *Il Canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 39(2010), p.153 ss.